

**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E  
SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E  
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**



*(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013 e ss.mm.ii.)*

**BANDO PUBBLICO**

**MISURA 4**

*“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*

**SOTTOMISURA 4.4**

*“Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi  
agro-climatico-ambientali”*

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1**

*“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità,  
di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e  
naturalistico”*

## INDICE

- **Articolo 1** – Definizioni
- **Articolo 2** – Obiettivi e finalità
- **Articolo 3** – Ambito territoriale di intervento
- **Articolo 4** – Soggetti beneficiari
- **Articolo 5** – Descrizione degli interventi
- **Articolo 6** – Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese
- **Articolo 7** – Agevolazioni previste
- **Articolo 8** – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
- **Articolo 9** – Documentazione
- **Articolo 10** – Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno
- **Articolo 11** – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
- **Articolo 12** – Dotazione finanziaria del bando
- **Articolo 13** – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
- **Articolo 14** – Provvedimenti di concessione
- **Articolo 15** – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe
- **Articolo 16** – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- **Articolo 17** – Varianti e adeguamenti tecnici
- **Articolo 18** – Presentazione delle domande di pagamento
- **Articolo 19** – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
- **Articolo 20** – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- **Articolo 21** – Controlli in loco
- **Articolo 22** – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni
- **Articolo 23** – Limitazioni, vincoli e impegni
- **Articolo 24** – Controlli ex post
- **Articolo 25** – Altre disposizioni
- **Articolo 26** – Stabilità delle operazioni
- **Articolo 27** – Disposizioni generali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

## **PREMESSA**

Il presente bando pubblico, nell'ambito della **Misura 4** "*Investimenti in immobilizzazioni materiali*" **Sottomisura 4.4** "*Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientale*" **attiva**:

### **Tipologia di operazione 4.4.1**

*Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico*

## **ARTICOLO 1**

### *Definizioni*

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

## **ARTICOLO 2**

### *Obiettivi e finalità*

L'Operazione intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull'ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.

L'Operazione concorre alla realizzazione dell'obiettivo stabilito con la priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in coerenza con la Focus Area diretta 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e con

le Focus Area indirette 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell' Europa” e 4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”.

Attraverso gli interventi previsti si mira al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/otrasversali:

- F.21 “Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agropastorale della tradizione”;
- F.25 “Ridurre l’impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi”.

### **ARTICOLO 3**

#### *Ambito territoriale di intervento*

Gli interventi previsti nel presente bando devono essere localizzati nel territorio della Regione Lazio ad esclusione delle aree forestali, come definite nelle “Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvate con D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

Nel caso di aziende agricole con terreni ricadenti in parte in un'altra regione, l'ammissibilità al finanziamento per gli interventi previsti dal presente bando è consentita esclusivamente a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale, oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

In ogni caso sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati e ubicati nel territorio regionale.

### **ARTICOLO 4**

#### *Soggetti beneficiari*

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

1. Imprese agricole, singole o associate, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Comuni e loro Unioni,

3. Comunità Montane;
4. Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico;
5. Associazioni di agricoltori che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”.

Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento all’art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 e alla Circolare esplicativa emanata dell’AGEA n. 0012874 del 22/02/2023, recante “Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115”. Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

**Le Associazioni di agricoltori di cui al punto 5 del presente articolo, qualora soddisfino tutte le condizioni previste dal presente bando per essere dichiarate ammissibili a finanziamento, dovranno possedere l’ulteriore requisito che la domanda di sostegno presentata in adesione al bando 4.1.1 sia stata ritenuta ammissibile a finanziamento.**

## **ARTICOLO 5**

### *Descrizione degli interventi*

Sono ritenuti ammissibili a contributo, nell’ambito della presente Operazione, investimenti materiali per i seguenti interventi:

***Intervento A - Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento*** in modo da diversificare gli agro-ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità, a beneficio soprattutto dell’avifauna insostituibile nella lotta biologica contro i fitofagi.

#### **1) Siepi**

La siepe, ai fini del presente bando, è una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri e larghezza minima di 1 metro e larghezza massima di 10 metri.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d’impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione deve essere prevista un’area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui

la siepe sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato della siepe.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature.

Secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 o in Aree protette o in zone umide di importanza internazionale, tutelate ai sensi della Convenzione Ramsar, gli sfalci o trinciature sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria.

## **2) Filari**

Il filare, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste, l'andamento deve essere lineare e regolare, a fila semplice o doppia, composto da specie arboree. La lunghezza minima dell'intervento deve essere di 50 metri per singolo filare, frazionabile nel caso di ripristino lungo lo stesso filare esistente, e deve essere prevista, nella realizzazione, un'area non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui il filare sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri può essere prevista su di un solo lato del filare.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione arborea di specie di cui all'allegato A1 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

Secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle aree ricadenti

nella Rete Natura 2000 o in Aree protette o in zone umide di importanza internazionale, tutelate ai sensi della Convenzione Ramsar, gli sfalci o trinciature sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria.

### **3) Boschetti**

Il boschetto, ai fini del presente bando, è un terreno, con un'estensione minima di 500 m<sup>2</sup> e massima di 5.000 m<sup>2</sup>, con una larghezza minima superiore ai 10 metri.

Nel rispetto delle dimensioni sopra indicate, costituiscono pertanto un boschetto:

- qualsiasi area ricoperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i.;
- le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2, A3 della L.R. n.39/2002 e s.m.i.;
- le aree ricoperte da vegetazione arbustiva di specie di cui agli allegati A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i.;
- i nuclei isolati di specie di cui all'allegato A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., con copertura non inferiore al 50% o ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30%;
- le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

La superficie minima di intervento nel caso di nuova realizzazione è di 500 m<sup>2</sup>, nel caso di interventi di ripristino è di 250 m<sup>2</sup>.

Nel caso di realizzazione ex-novo l'impianto deve prevedere almeno 3 specie diverse ed ognuna, deve rappresentare almeno il 20% del totale delle piante messe a dimora.

Sia nel caso di ripristino che nella realizzazione ex-novo, le specie ammesse sono in ogni caso quelle riportate negli allegati A1 e A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i. e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve

essere gestita con sfalci o trinciature.

Secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 o in Aree protette o in zone umide di importanza internazionale, tutelate ai sensi della Convenzione Ramsar, gli sfalci o trinciature sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria.

#### **4) Fasce frangivento**

La fascia frangivento, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree e/o arbustive.

Sia nel caso di ripristino che nel caso di realizzazione ex-novo, l'intervento deve essere realizzato su tratti di almeno 50 metri di lunghezza per singola fascia, frazionabili nel caso di ripristino di fasce frangivento già esistenti.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. n. 39/2002 e s.m.i., oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster* e le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi.

La manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature.

Secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 o in Aree protette o in zone umide di importanza internazionale, tutelate ai sensi della Convenzione Ramsar, gli sfalci o trinciature sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria.

#### **Intervento B - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti**

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate al ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti che prevedano interventi per una lunghezza minima pari a 5 metri e per una volumetria di intervento non inferiore a 2,5 mc.

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e l'intervento non dovrà comportare alterazioni della tipologia costruttiva originaria.



È esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e ai materiali originali dei manufatti esistenti. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di manufatto nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

Nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio.

### ***Intervento C – Realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche***

Ai fini del presente bando sono definiti sentieri i percorsi a fondo naturale aventi una larghezza minima di 0,5 metri e massima di 1,5 metri.

È ammessa a finanziamento la realizzazione, la ristrutturazione e il miglioramento di sentieri naturalistici a fondo naturale, che si articolano in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico e speleologico e che siano attrezzati con apposita tabellazione, con aree di sosta e punti predisposti per l'osservazione.

**Nel caso di nuova realizzazione**, i sentieri devono avere una larghezza minima di 0,9 metri e massima di 1,5 metri e lunghezza minima di 100 metri, al fine di garantire la accessibilità a persone con disabilità e inoltre:

- devono essere installati dei parapetti/mancorrenti dove necessario per la sicurezza (con altezza di almeno 90 cm);
- il fondo calpestabile dovrà essere in terra compattata o stabilizzata, pietra macinata fino a 0,5 mm di diametro superficiale;
- la pendenza longitudinale del tracciato non deve essere maggiore del 5%, con soste in piano ogni 30 metri;
- la pendenza trasversale del tracciato non deve essere maggiore del 2%, per un massimo di 15 metri;
- devono essere previste ogni 60-90 metri delle aree di sosta attrezzate (panche, tettoie, pannelli informativi).

**Nel caso di interventi di ristrutturazione**, su sentieri esistenti o dismessi, la stessa deve riguardare

un tratto, non necessariamente contiguo, di almeno 250 metri e i sentieri devono mantenere inalterati i tracciati, le larghezze, le sezioni ed i profili. Sono ammesse delle modificazioni del tracciato nel caso in cui si siano verificati frane o smottamenti, previa attestazione del tecnico progettista.

Sia per gli interventi di realizzazione di nuovi sentieri che per gli interventi di ristrutturazione di sentieri esistenti o dismessi:

- non devono essere effettuati sbancamenti o alterazioni che compromettano la stabilità dei terreni;
- per costituire il fondo del sentiero potranno essere utilizzati, dove strettamente necessario, passerelle di legno e materiale lapideo reperito in loco, nel caso in cui quest'ultimo non fosse disponibile si dovranno utilizzare esclusivamente litotipi locali;
- nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Compendio di Ingegneria Naturalistica della Regione Lazio;
- secondo quanto previsto nei divieti, obblighi e regolamentazioni relativi alle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 o in Aree protette o in zone umide di importanza internazionale, tutelate ai sensi della Convenzione Ramsar, gli sfalci o trinciature sono vietati nei periodi di riproduzione degli uccelli;
- tutto il sistema della cartellonistica accessorio ai sentieri dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori dell'area oggetto di intervento;
- tutti gli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.) lungo i sentieri dovranno essere realizzati con ancoraggi fissi al terreno e con l'impiego di materiali naturali e/o conformi a quanto previsto nelle disposizioni stabilite dagli Enti gestori dell'area oggetto di intervento;
- la scelta dei materiali e le modalità di realizzazione ed installazione della cartellonistica sul territorio dovranno essere volti a minimizzare l'impatto ambientale;
- i supporti e i piani di lettura devono essere idonei all'applicazione di pellicole o lastre e dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche a persone con disabilità temporanee o permanenti;
- i caratteri tipografici utilizzati devono essere il più possibile leggibili e comprensibili;
- le informazioni presenti sulla cartellonistica dovranno essere riportate in lingua italiana, in lingua inglese e, dove possibile, in linguaggio Braille;
- devono essere utilizzate vernici ed impregnanti a base di acqua, sia per la segnaletica che per le strutture in legno.

Sono ammessi a contributo la progettazione dei contenuti, delle schede informative, dei testi, del logo

e l'elaborazione grafica delle informazioni, nel limite massimo delle spese generali.

Ogni sentiero deve essere dotato di una tabella di inizio sentiero che contenga almeno le seguenti informazioni:

- nome del sentiero
- tempo di percorrenza
- dislivello
- eventuali punti acqua
- classe di difficoltà
- condizioni del sentiero per quanto riguarda l'accessibilità
- informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in caso di incidente, secondo la normativa vigente.

Nel caso di interventi all'interno delle zone Natura 2000 o in aree di alto pregio naturalistico, ogni sentiero deve essere inoltre dotato obbligatoriamente delle seguenti tabelle:

Tabella di presentazione - da porre presso ciascun ingresso del tracciato, con sintesi delle caratteristiche ecologiche del tracciato e consigli specifici per la percorrenza e una mappa del tracciato in scala su base CTR Lazio.

Tabella di vegetazione, flora e fauna - da porre in corrispondenza di ciascuna vegetazione principale incontrata lungo il tracciato. In tali cartelli dovranno essere illustrate le vegetazioni e le principali specie di fauna e di flora che si potrebbero incontrare.

Possono essere previste inoltre ulteriori tabelle paesaggio (in corrispondenza di ciascun punto panoramico, con descrizione ecologica, geologica e geomorfologica) e tabelle flora (per ciascun elemento floristico principale).

La segnaletica verticale ed orizzontale da apporre lungo il sentiero, definita in sede di progettazione, dovrà essere conforme ai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 o alle indicazioni degli Enti gestori delle altre aree di alto pregio naturalistico.

Nel caso in cui non sia stato predisposto il Piano di gestione si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A del "Protocollo d'intesa per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette" sottoscritto dal Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), consultabile sul sito:

[https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/12/7-3\\_protocollo\\_intesa\\_CAI-Federparchi-2010.pdf](https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/12/7-3_protocollo_intesa_CAI-Federparchi-2010.pdf)

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cartelli:

- cartellonistica direzionale
- cartellonistica tematica
- cartellonistica di divieto/prescrizione

Il sostegno non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria.

***Intervento D - Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione***

**1) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo**

Sono ammesse a finanziamento, a protezione degli animali negli allevamenti, recinzioni elettrificate per danni da protezione da lupo realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito [www.protezionebestiame.it](http://www.protezionebestiame.it).

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

**2) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo**

Sono ammesse a finanziamento recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo, esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni.

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni consultabili sul sito [www.protezionebestiame.it](http://www.protezionebestiame.it) e nel rispetto delle norme di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di norme per la protezione degli animali negli allevamenti.

Il dimensionamento dell'area recintata è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute e s.m.i.) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

### **3) Recinzioni elettrificate per danni da ungulati.**

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it).

Le recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati dagli Enti preposti, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da predazione da ungulati in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

### **4) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale**

Tali recinzioni devono essere realizzate in "rete a maglia rettangolare" o "da allevamento" secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai come risultanti nel fascicolo aziendale e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R. n. 17/95 e s.m.i. e della L.R. n. 29/97 e s.m.i., danni da cinghiale in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3.000 mt.

### **5) Recinzioni elettrificate per i danni da orso**

Tali recinzioni devono essere realizzate con modalità, tecniche e materiali che garantiscano la

protezione del bestiame, degli apiari e delle colture.

#### **6) Strutture per la prevenzione dei danni da nutria**

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate e le protezioni meccaniche degli argini. Tali interventi devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)”, consultabili sul sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

#### **7) Recinzioni e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione**

Sono ammesse a finanziamento le recinzioni elettrificate ed altri sistemi alternativi di protezione (es: protezioni individuali delle piante e dissuasori acustici e visivi) al fine di proteggere specie vegetali minacciate.

Le specie vegetali per le quali sono ammessi tali interventi sono quelle classificate come Vulnerabili (VU), Minacciate (EN) e Gravemente minacciate (CR), secondo il sistema di classificazione dell’International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Tutte le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agro-pastorali.

Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli, le strutture potranno essere dislocate, in ragione dell’esigenza, su uno o più appezzamenti nell’ambito dell’intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell’ambito dell’intera area gestita dell’Ente stesso.

## **ARTICOLO 6**

### ***Spese ammissibili, non ammissibili e decorrenza spese***

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto dalla normativa e delle disposizioni nazionali sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e s.m.i. e dalla Determinazione n.

G01285 del 10/02/2021 con cui è stato approvato l'Addendum al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" di cui alla D.D. G03831/2016 e s.m.i. (disponibili sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEASR" – sottosezione PSR-Procedure attuative).

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente Operazione, investimenti materiali per:

***Intervento A – Impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti e fasce frangivento***

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- analisi del terreno;
- relative all'acquisto di materiali e ai lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante);
- acquisto e trasporto in loco del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.

***Intervento B – Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti***

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- ripulitura del terreno;
- demolizione e ricostruzione del manufatto;
- acquisto, trasporto e messa in opera del materiale costruttivo necessario al ripristino e riadattamento dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

***Intervento C – Realizzazione, Ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche***

Le spese ammesse a finanziamento sono relative alle opere di:

- taglio straordinario della vegetazione, nel caso di sentieri di nuova realizzazione;
- ripulitura straordinaria dei sentieri e delle piazzole esistenti o dismessi;
- rimodellamento del terreno nel caso di smottamenti e/o frane;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di parapetti e mancorrenti in legno per la messa in sicurezza del tracciato del sentiero;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera degli elementi costituenti le aree di sosta:

panchine e tavoli con ancoraggi fissi;

- acquisto, trasporto in loco e messa in opera o realizzazione di cartellonistica.

**Intervento D - Realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione**

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le recinzioni
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera di recinzioni per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali;
- acquisto, trasporto in loco e messa in opera di recinzioni elettrificate e sistemi alternativi per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione.

**Ragionevolezza e congruità delle spese**

Si fa presente che è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento riportati nei prezzari regionali.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- alla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario. Le suddette tariffe sono disponibili sul sito istituzionale della regione Lazio all'indirizzo: [www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici](http://www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici);
- ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022 recante "Prezzari di riferimento per gli interventi finanziati nella Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio. Aggiornamento e sostituzione degli allegati alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016" (Allegato 3 - Prezzario delle opere agricole e forestali- Luglio 2022) disponibile sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "Procedure attuative" (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>);
- ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022 (Allegato 1- Determinazione costi di riferimento per la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle attività agricole, e Allegato 2- Calcolo automatico costi di riferimento per la realizzazione di



manufatti rurali a servizio di attività agricole) disponibili sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEARS” , sottosezione “Procedure attuative” (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuitive>).

Nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l’oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

I preventivi di spesa da allegare alla domanda di sostegno per la verifica della ragionevolezza dei costi, devono essere richiesti sull’applicativo SIAN, attraverso la funzionalità di “*gestione preventivi per la domanda di sostegno*” che è resa disponibile tramite un apposito servizio web pubblicato sul portale SIAN. Solo dopo aver acquisiti i preventivi dal sistema, l’utente potrà dovrà procedere con la compilazione della propria domanda di sostegno. I preventivi prescelti dovranno essere allegati alla domanda con le consuete modalità. Il manuale operativo per l’utilizzo applicativo SIAN per la gestione dei preventivi è disponibile sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Modalità di presentazione delle domande” (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalità-di-presentazione-delle-domande>).

Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento “spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio” allegato alla determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i. ed a quanto già specificato nel precedente punto

“spese generali” del paragrafo “spese ammissibili”.

I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.

### **Spese generali**

Le spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile e se direttamente connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione secondo quanto previsto nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i. “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 5 “Spese generali” e dalla Determinazione n. G01285 del 10/02/2021 con cui è stato approvato l’*addendum* al documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” di cui alla D.D. G03831/2016 e ss.mm.ii. (disponibili sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEASR” – sottosezione PSR-Procedure attuative)

Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEASR” - sottosezione “Procedure attuative” che dovrà essere allegato alla domanda di sostegno.

Le spese generali devono essere riportate in dettaglio e determinate, nel caso di Enti pubblici, conformemente alla normativa dei pubblici appalti.

Per la congruità delle spese generali dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell’ordine o del collegio professionale. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

In presenza di attività professionali, riconducibili a spese generali, da effettuare con l’ausilio di

personale dipendente o parasubordinato, le verifiche di ragionevolezza specifiche per le spese generali saranno integrate dai controlli di ragionevolezza da effettuare sulle spese del personale. In quest'ambito il beneficiario, allega alla domanda di sostegno un'analisi dei fabbisogni nella quale indica, dal punto di vista quali-quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste e il relativo impiego temporale in relazione al periodo di realizzazione del progetto e il costo orario di ogni figura professionale. La spesa ammissibile, per ogni figura professionale prevista dal piano dei fabbisogni, sarà quella determinata attraverso le verifiche di ragionevolezza delle spese del personale, fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa una spesa maggiore di quella determinata come costo di riferimento con l'utilizzo del DM 17 giugno 2016 e s.m.i. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, nelle fasi istruttorie della domanda di sostegno, si procederà alla verifica della congruità delle spese, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. 70049 del 20.10.2021.

## **IVA**

Ai sensi dell'art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo del programma, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

## **Decorrenza dell'ammissibilità delle spese**

Per quanto riguarda la decorrenza dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste all'articolo 30 della D.G.R. n.147/2016 e s.m.i che prevede tra l'altro, in ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, che sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45 (2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo "spese ammissibili"), comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia

ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del presente bando, i contributi in natura, le opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso tra le spese ammissibili del presente articolo.

## **ARTICOLO 7**

### ***Agevolazioni previste***

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

### **Intensità della spesa pubblica**

L'intensità dell'aiuto, comprensiva di spese generali, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

### **Massimali**

Per ogni domanda di sostegno è fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 10.000,00 e un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad € 100.000,00, comprensivo dell'IVA.

## **ARTICOLO 8**

### ***Requisiti e Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni***

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al *momento della presentazione della domanda di sostegno*, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato;
- essere, in caso di imprese agricole singole o associate, iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n. 503/1999, condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/oaffittuario ed essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato (codice ATECO 01);
- essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, nonché impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento, per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai 7 anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai 7 anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;
- allegare alla domanda i documenti richiesti all'articolo 9;
- raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione come stabilito nel successivo articolo 11;
- dimostrare l'immediata cantierabilità dell'investimento programmato al momento della presentazione della domanda di sostegno. Il progetto è ritenuto cantierabile quando sia stato acquisito ogni permesso, parere, autorizzazione o nulla osta previsto dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori in conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprensivi, questi, di quanto previsto all'art. 8 della L.R. 1/2020 e degli atti di assenso riferiti all'assentibilità delle attività ricadenti in edilizia libera di cui all' art. 6 del DPR 380/2001.

Per il soddisfacimento del requisito deve essere specificato ex-ante il procedimento amministrativo nel rispetto del quale vengono realizzate le opere e le attività di cui agli investimenti strutturali che si intendono realizzare. A tal proposito dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo

necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno per la dimostrazione del requisito della cantierabilità.

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione di un procedimento che preveda l'indizione di una Conferenza di Servizi per il rilascio, da parte dell'amministrazione procedente, del titolo autorizzativo necessario alla formazione della cantierabilità del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, da indire in forma semplificata e asincrona, così come disposto dall'articolo 14 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21 aprile 2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR – PNC- nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), la stessa deve essere indetta e conclusa, con il rilascio del titolo autorizzativo, entro e non oltre il termine di scadenza della presentazione della domanda di sostegno stabilito alle ore 23.59 del 10.11.2023, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso in cui gli investimenti strutturali possano essere realizzati con la C.I.L.A. o la S.C.I.A. il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto solo qualora siano trascorsi, prima di procedere alla presentazione della domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione dovrà essere inoltre comprovata, in fase istruttoria e su iniziativa della struttura regionale responsabile delle valutazioni di ammissibilità, da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Costituisce ulteriore condizione di ammissibilità:

- **per le imprese agricole singole e associate** non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimentiche possano determinare una delle situazioni suddette;
- **per gli altri beneficiari** non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

**Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza totale e la revoca del contributo.**

**Sono ritenute presentate in adesione al presente bando esclusivamente le domande rilasciate informaticamente entro le ore 23.59 del 10 novembre 2023.**

### *Autovalutazione dei progetti*

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto, ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 11 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

### *Impegni e Obblighi*

**Il termine ultimo previsto per la fine lavori relativamente agli investimenti oggetto del presente bando, comprensivo di eventuali proroghe concesse, non potrà superare la data del 30 giugno 2025 e la relativa domanda di pagamento del saldo finale dovrà essere presentata entro e non oltre il 29 agosto 2025.**

**Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza totale e revoca del contributo.**

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 14 del presente bando pubblico.

Per gli obblighi e gli impegni ex-post, successivi al pagamento del saldo finale, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i. richiamate nel successivo articolo 23 del presente bando pubblico.

Il beneficiario del contributo assume l’impegno di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno.

## **ARTICOLO 9**

### *Documentazione*

**Al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto deve essere immediatamente cantierabile.**

A corredo della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di seguito elencata.

Nel caso di *imprese agricole singole e associate* è necessario allegare alla domanda di sostegno:

1. Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l’intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente Bando pubblico;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale si attesta:
  - di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’intervento, specificando il titolo di possesso e la durata;
  - che per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;
  - di essere in regola relativamente agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL e di rispettare l’obbligo, per i propri dipendenti, dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata e presentata alla Regione prima dell’autorizzazione di ogni forma di pagamento (anticipo, acconto, saldo);



- che l'impresa non è destinataria di provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- che il beneficiario si assume gli impegni previsti dall'art. 23 del presente bando;
- il possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- l'impegno a non modificare la destinazione d'uso e/o a mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità le opere finanziate effettuando le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
- l'impegno, nel caso di alienazione del bene oggetto di finanziamento, a rispettare quanto previsto all'art. 25 "Altre disposizioni" paragrafo "Cessioni di aziende" del presente bando;
- di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- l'impegno a rispettare, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, quanto disposto nel documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" approvato con D.G.R. n.147/2016 e s.m.i.

3. Dichiarazione, a firma congiunta del soggetto richiedente e del progettista, nella quale vengano descritti le tipologie dei lavori previsti ed eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento.

Nel caso di *forme giuridiche societarie diverse da società di persona e per le cooperative*, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario allegare alla domanda di sostegno:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto;
3. Deliberazione dell'organo competente con la quale:
  - si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione nel registro prefettizio

delle cooperative agricole, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;

- si approva il progetto esecutivo ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, specificando il titolo di possesso e la durata;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- si assumono gli impegni specificati nel presente Bando pubblico;

4. Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio (almeno un anno per le società di recente costituzione) con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale.

Nel caso in cui il periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda sia superiore ai sei mesi, dovrà essere presentata anche la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente.

Nel caso di ***Comuni e loro Unioni, Comunità Montane, Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico*** è necessario allegare alla domanda di sostegno:

- 1) la delibera dell'Organo competente con la quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo, si dà mandato al Legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento;
- si assume a carico dell'Ente l'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento

richiesto, qualora non rientri nelle operazioni previste dagli articoli 19, 19 bis e 36 del D.P.R. n. 633/1972;

- si individua il RUP, di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023;
- si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni per soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali, per gli investimenti previsti nell'iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- si dà atto del possesso dei requisiti di cui all'art.8 del presente bando;
- si dichiara di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si dichiara che:
  - nel caso di Comuni e loro Unioni, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio;
  - per le Comunità Montane e per gli Enti che gestiscono le Aree Natura 2000 e le altre aree di alto pregio naturalistico, l'opera è inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.

2) la Check list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritta dal RUP, predisposta dall'organismo pagatore AGEA e disponibile all'indirizzo:

["https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/09/AGEA-check-list-appalti-AUTOVALUTAZIONE-versione-2.9.zip"](https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/09/AGEA-check-list-appalti-AUTOVALUTAZIONE-versione-2.9.zip).

I beneficiari del presente bando, oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, dovranno inoltre presentare, in allegato alla domanda di sostegno, la seguente documentazione tecnica.

Nel caso di *beneficiari privati*:

1. Relazione tecnica che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata l'immediata cantierabilità degli investimenti;
2. Pareri, permessi, nulla osta, concessioni e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
3. Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
4. Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
5. Quadro economico complessivo;
6. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali aggiornati;
7. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi e/o eventuali preventivi di spesa;
8. Cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento;
9. Immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti, le angolazioni e la data di scatto delle foto;
10. La scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 11 per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi;
11. Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
12. Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, specificando il codice di stalla;
13. Documentazione, ove prevista, rilasciata dall'ente competente all'accertamento dei danni

da fauna selvatica, che attesti che nei tre anni precedenti la domanda di sostegno siano stati accertati, ai sensi della L.R. 17/95 e ss.mm.ii. e della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., danni da cinghiale o da lupo in un raggio di 10 Km dalla localizzazione dell'intervento;

14. Attestazione del tecnico progettista, che verifichi e validi che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente;
15. Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno per la dimostrazione del requisito della cantierabilità;
16. Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

**Nel caso di *Comuni e loro Unioni, Comunità Montane e Enti gestori di Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico*:**

1. il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 41 (Parte IV della Progettazione) del D.lgs. 36/2023;
2. i verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.lgs. 36/2023;
3. l'analisi della congruità delle voci di spesa, comprese le spese generali, determinate conformemente alla normativa dei pubblici appalti;
4. il piano particellare, estratto di partita e mappa catastale;
5. il piano di manutenzione dell'opera;
6. immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti, le angolazioni e la data di scatto delle foto;
7. la scheda dei criteri di selezione debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante, corredata dalla documentazione prevista all'articolo 11 per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi;
8. Attestazione del tecnico progettista, che verifichi e validi che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente;
9. Pareri, permessi, nulla osta, concessioni e autorizzazioni necessari ad attestare l'immediata cantierabilità;
10. dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento

autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione allegata alla domanda di sostegno per la dimostrazione del requisito della cantierabilità;

11. in presenza di attività professionali, riconducibili a spese generali, da effettuare con l'ausilio di personale dipendente o parasubordinato, le verifiche di ragionevolezza specifiche per le spese generali saranno integrate dai controlli di ragionevolezza da effettuare sulle spese del personale. In quest'ambito il beneficiario, allega alla domanda di sostegno un'analisi dei fabbisogni nella quale indica, dal punto di vista quali-quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste e il relativo impiego temporale in relazione al periodo di realizzazione del progetto e il costo orario di ogni figura professionale. La spesa ammissibile, per ogni figura professionale prevista dal piano dei fabbisogni, sarà quella determinata attraverso le verifiche di ragionevolezza delle spese del personale, fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa una spesa maggiore di quella determinata come costo di riferimento con l'utilizzo del DM 17 giugno 2016 e s.m.i.
12. ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Per le **Associazioni di agricoltori** che realizzano investimenti collettivi nella tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni", è necessario inoltre produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica

che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale “anagrafico” oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell’investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell’“associazione di agricoltori” in qualità di “soggetto capofila”.

Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all’investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale. In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell’aiuto:

- si assume l’onere finanziario complessivo dell’investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l’erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell’investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell’associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell’atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti. Saranno comunque fatti salvi i movimenti già effettuati con altri conti correnti alla data di pubblicazione della presente integrazione, purché venga dichiarato a quale quota di partecipazione finanziaria debbano essere riconducibili.

### **Altre disposizioni**

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di sostegno fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando.

Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di sostegno deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione inerente all’iniziativa progettuale deve essere sottoscritta da professionisti abilitati e regolarmente iscritti all’Ordine o Collegio professionale competente per materia, nonché dal soggetto richiedente. Qualora la documentazione sia redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente pubblico beneficiario, la stessa deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e da tecnici abilitati all’esercizio della professione, in possesso della qualifica che consenta la progettazione degli interventi e nei limiti delle competenze previste nei relativi Ordini o Collegi Professionali.

Per le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, e quant’altro necessario per la dimostrazione dell’immediata cantierabilità, qualora non ricorrano le condizioni di legge per

l'attivazione del Procedimento Unico di cui all'art. 8 della L.R. 1/2020 o altro procedimento amministrativo che preveda l'obbligo della indizione di una conferenza di servizi, l'immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di uno dei seguenti titoli abilitativi già posseduti: Procedimento Unico, Permesso di Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o ogni altro documento stabilito dal quadro normativo e procedurale di riferimento con particolare riferimento agli atti di assenso necessari alla realizzazione delle opere ricadenti nelle attività di edilizia libera di cui all' art.6 del D.P.R. n. 380/2001 .

Deve essere sempre predisposta, in coerenza con i documenti presentati, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal richiedente e dal tecnico abilitato, con la quale si attesti il procedimento con il quale si intendono realizzare le opere e gli investimenti strutturali programmati e le attività che si intendono avviare.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ai fini del soddisfacimento del requisito della immediata cantierabilità, laddove sia prevista la sola presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., qualora tale documentazione non sia allegata alla domanda di sostegno, è necessario dimostrare, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, che siano trascorsi, prima della presentazione della domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune.

Qualora gli interventi ricadano all'interno di zone Natura 2000, Aree protette o altre aree di alto pregio naturalistico, è necessaria, per tutti gli interventi previsti dal presente bando, l'autorizzazione o il parere tecnico-ambientale positivo dell'Ente gestore del territorio in cui è localizzato l'intervento oggetto di finanziamento.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

## **ARTICOLO 10**

### ***Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno***

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 10/11/2023**.

A valere sul presente bando pubblico ogni soggetto richiedente **può presentare un'unica domanda di sostegno, comprensiva eventualmente di più interventi**.



Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio. Per ogni eventuale comunicazione nel fascicolo dovrà essere presente anche il riferimento telefonico. I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione. Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", indirizzo: <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/> nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "modalità di presentazione delle domande". Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it). La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Modalità di presentazione della domanda". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle

domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "Modalità di presentazione della domanda".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 9, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

L'ulteriore documentazione da allegare alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, con attribuzione alla domanda rilasciata di un protocollo informatico.

**Le valutazioni istruttorie saranno svolte esclusivamente sulle domande presentate nei termini del presente bando, cioè rilasciate informaticamente entro le ore 23:59 del 10 novembre 2023.**

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno. I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive a quella di

presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, procedere all’assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Ne consegue pertanto che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio in fase di istruttoria amministrativa da parte della struttura regionale competente.

In applicazione dell’articolo 4 del Reg (UE) n. 809/2014 “Correzione e adeguamento di errori palesi”, come recepito dall’articolo 27 “Errori palesi” del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla D.G.R. n. 147/16, il richiedente può correggere o adeguare la propria domanda nel caso di errori palesi, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

## **ARTICOLO 11**

### ***Criteria di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie***

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.

Sono ammissibili al finanziamento i progetti che raggiungono un **punteggio minimo pari a 20 punti**, che dovrà essere conseguito con **almeno 2 criteri** riconducibili a tipologie di priorità diverse.

Il mancato raggiungimento di detta soglia minima comporta la non ammissibilità al sostegno.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, si terrà conto dell’ordine cronologico della presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno presentate per l’adesione al regime di aiuti attivato con il presente bando pubblico e ritenute ammissibili al finanziamento, concorreranno a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

Tabella criteri di selezione - Operazione 4.4.1

	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
<b>PRIORITA' TERRITORIALI</b>	Favorire la crescita socio - economica e incrementare la competitività delle realtà agricole.	4.4.1.A	Interventi localizzati nelle aree qualificate come aree rurali con problemi di sviluppo ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale o in zone montane.	10	10	30
		4.4.1.B	Interventi localizzati negli ambiti della Rete Natura 2000	20	20	
<b>PRIORITA' AMBIENTALI</b>	Favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili.	4.4.1.C	Sistema di gestione ambientale: Imprese agricole che aderiscono a sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti) alla data di presentazione della domanda.	20	20	65
	Favorire un'armoniosa coesistenza tra la fauna selvatica e la matrice agricola.	4.4.1.D	Interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.	45	45	
<b>PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI</b>	Incentivare lo sviluppo l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo.	4.4.1.E	Giovani agricoltori: agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.	5	5	5
<b>Punteggio massimo ottenibile</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

I requisiti soggettivi e le condizioni per il riconoscimento delle priorità e l'attribuzione del punteggio debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio.

### ***Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione***

○ Criterio 4.4.1.A

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020.

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3.

L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza (maggiore del 50%) dell'intervento ricadente in area D o in zona montana.

○ Criterio 4.4.1.B

Per le aree ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 si fa riferimento alle aree individuate ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE “Direttiva Uccelli” e 92/43/CEE “Direttiva Habitat”.

Tale requisito è consultabile e verificabile sul fascicolo unico aziendale presente nel SIAN.

○ Criterio 4.4.1.C

La priorità è attribuita nel caso in cui il beneficiario sia in possesso di tali certificazioni in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno.

○ Criterio 4.4.1.D

La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento ammesso a finanziamento, relativo agli interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, sia pari almeno al 30% del costo totale dell'investimento finanziato.

○ Criterio 4.4.1.E

La priorità è attribuita al giovane agricoltore con un'età compresa tra i 18 e 40 anni alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata in adesione al presente bando, insediatosi nei cinque anni precedenti la domanda, aderendo alla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 e che sia stato ritenuto ammissibile al finanziamento.

Per data di insediamento si intende la data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

La condizione relativa a “agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni” va intesa dal giorno del compimento del diciottesimo anno fino al giorno precedente il compimento del quarantunesimo anno di età.

La priorità prevista nei criteri di selezione ed il relativo punteggio saranno riconosciuti al beneficiario esclusivamente nei casi in cui sia prodotta la documentazione richiesta per ciascun criterio e necessaria ai fini della verificabilità e controllabilità.

Si ribadisce che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi dovranno essere dichiarati e posseduti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che in fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato in istruttoria ad ogni criterio da parte dell'Area Decentrata Agricoltura (di seguito ADA) competente per territorio.

### ***Modalità di formazione della graduatoria***

Nel caso in cui le domande di sostegno presentate prevedano un importo complessivo del contributo richiesto inferiore allo stanziamento del presente bando pubblico, la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste procede al finanziamento delle domande ammissibili senza che sia necessario predisporre una graduatoria di ammissibilità.

Qualora invece lo stanziamento non sia sufficiente al finanziamento di tutte le domande di sostegno pervenute, si procederà all'approvazione di ***una graduatoria unica regionale***, nella quale le domande presentate saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Per la definizione delle domande ammesse a finanziamento, cioè quelle istruite con esito positivo e sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l'attuazione del presente bando la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste procederà con i controlli amministrativi sulle domande di sostegno secondo le modalità indicate nel successivo art.13.

## **ARTICOLO 12**

### ***Dotazione finanziaria del bando***

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziare complessivamente risorse EURI ( European Recovery Instrument) per un importo complessivo pari ad **Euro 8.317.947,34** di spesa pubblica.

L'Amministrazione potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento delle domande di sostegno presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della Misura e del P.S.R. Lazio della sottomisura e del Programma, come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili per la misura e il Programma, in aggiunta a quelle ordinarie già assegnate per l'attuazione della misura e del presente bando pubblico nelle successive annualità finanziarie.

## **ARTICOLO 13**

### ***Controlli amministrativi sulle domande di sostegno***

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è individuato, ai sensi delle L. n. 241/90 e s.m.i., un responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario, dall'ADA competente, tramite posta certificata (PEC).

Entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, predispone ed approva l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione del punteggio attribuito in autovalutazione e con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno presentate si svolgerà in due fasi.

Nella prima fase istruttoria si procederà a verificare il punteggio attribuito in autovalutazione dal richiedente, secondo quanto previsto all'articolo 11 e l'effettivo possesso delle priorità dichiarate. Sulla base di tale verifica il punteggio sarà confermato o ridotto nel caso in cui sia accertato il mancato possesso del requisito necessario per l'attribuzione dello stesso.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla approvazione dell'elenco regionale delle domande presentate, le ADA competenti per territorio trasmettono alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste gli elenchi provinciali

delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi attribuiti all'esito della prima fase del controllo amministrativo.

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento degli elenchi provinciali approva e pubblica sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) la graduatoria unica regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi attribuiti all'esito della prima fase istruttoria di controllo amministrativo.

Nella seconda fase del controllo amministrativo si procederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle sole domande di sostegno potenzialmente finanziabili, che risultino cioè collocate in graduatoria fino alla concorrenza dell'importo di **Euro 8.317.947,34**, pari alla dotazione finanziaria del bando.

Nel caso in cui in tale seconda fase istruttoria si dovessero liberare risorse a seguito di riposizionamento, rinunce, riduzioni del contributo richiesto o non ammissibilità di un progetto, si procederà con il controllo dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità delle domande che seguono nella graduatoria sopra descritta.

La seconda fase istruttoria della domanda di sostegno e degli allegati a corredo della stessa prevede una valutazione tecnico-amministrativa volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

In particolare, il controllo amministrativo in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate dal presente bando per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- della documentazione presentata a corredo della domanda di sostegno;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale



o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;

- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo di realizzazione dell'intervento.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 6 del presente bando pubblico.

**Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili** le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul SIAN;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 8 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nel presente bando pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'art. 11 del presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. l'ADA competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'art.10 bis della l. 241/90 e s.m.i. o comunque dopo aver attivato

detta procedura il dirigente dell'ADA competente provvede alla formale comunicazione alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e le motivazioni di non ammissibilità, che saranno riportate nel provvedimento definitivo di non ammissibilità a finanziamento.

Conclusa la seconda fase di controllo amministrativo, le ADA competenti per territorio, provvedono, comunque entro e non oltre i 6 (sei) mesi successivi dalla adozione della determinazione di approvazione delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere gli elenchi domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso, riportante anche i punteggi attribuiti e l'elenco delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

A conclusione della seconda fase di controllo amministrativo, definita da parte delle ADA l'istruttoria delle domande di sostegno, la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a predisporre gli atti dirigenziali di approvazione delle domande di sostegno ammesse a finanziamento e delle domande non ammesse.

A ciascun beneficiario ammesso a finanziamento verrà comunicato, dall'ADA competente, tramite PEC, l'esito istruttorio e i tempi per la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Nel caso in cui, dopo la determinazione di ammissione a finanziamento, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Le disponibilità finanziarie derivanti da decadenze e/o rinunce costituiscono economie di spesa a disposizione della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.

## **ARTICOLO 14**

### **Provvedimenti di concessione**

Per ognuna delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, entro 30 giorni dalla data di adozione della determinazione di ammissibilità a finanziamento, le ADA adottano e notificano i provvedimenti di concessione del contributo che dovranno necessariamente riportare:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili, distinti per "tipologia di intervento";
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera e saldo finale;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre **il 30° (trentesimo) giorno** dalla notifica nel caso di soggetti privati.

Nel caso di soggetti pubblici, gli stessi dovranno deliberare l'accettazione del provvedimento di concessione, e trasmettere la delibera all'ADA competente tramite PEC **entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.**

**Il mancato rispetto delle tempistiche sopra elencate comporterà la decadenza totale e la revoca del contributo.**

## **ARTICOLO 15**

### *Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe*

Per i soggetti privati:

- le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i 30 (trenta) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo;
- la verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore entro 10 (dieci) giorni dall'inizio lavori.

**Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati è determinato in 6 (sei) mesi dalla data di avvio dei lavori**, escluse eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori.

Dalla data della dichiarazione di fine lavori decorrono i 60 (sessanta) giorni continuativi utili per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, completa di tutta la documentazione prevista all'articolo 18 del presente bando pubblico.

Per i soggetti pubblici:

- per la realizzazione dell'intervento è necessario procedere ad appalto, nel rispetto della normativa sui pubblici appalti;
- l'aggiudicazione definitiva dei lavori e la successiva consegna dovranno essere espletati entro il termine **di 90 (novanta) giorni** dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione;
- dalla data risultante dal verbale di consegna decorrerà il termine per l'ultimazione dei lavori.

**Gli interventi devono essere completati entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna** degli stessi, escluse eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori;

- il completamento degli investimenti è attestato dal certificato di fine lavori e dall'atto di approvazione formale dello stato finale dei lavori. Dalla data del certificato di fine lavori decorrono i 60 (sessanta) giorni continuativi utili per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, completa di tutta la documentazione prevista all'articolo 18.

Per tutti i beneficiari, per completamento degli investimenti si intende la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato, la verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento e qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

**Per tutti gli investimenti ammessi a finanziamento il termine ultimo previsto per la fine dei lavori, comprensivo delle eventuali proroghe concesse, non potrà superare la data del 30 giugno 2025 e la relativa domanda di pagamento del saldo finale dovrà essere presentata entro e non oltre il 29 agosto 2025.**

**Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza totale e la revoca del contributo.**

### **Disciplina delle proroghe**

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ADA competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ADA, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori e

in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

**In ogni caso le proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni e nel rispetto del termine del 30 giugno 2025 previsto, dal presente bando pubblico, quale termine entro e non oltre il quale devono essere conclusi i lavori relativi ai progetti finanziati.**

## **ARTICOLO 16**

### *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, sono disciplinate dall'articolo 33 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ADA competente entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

## **ARTICOLO 17**

### *Varianti e adeguamenti tecnici*

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dalla normativa sui pubblici appalti e dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

Per categorie di spesa si intendono gli interventi come classificati all'art. 5 del presente bando pubblico, utilizzati per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili, riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste all'ADA competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante, la istruisce ed a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

La variante è concessa qualora rientri nei casi previsti dalla normativa vigente e a condizione che il lotto realizzato sia funzionale e non comporti la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio assegnato.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singolo intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Per i soggetti pubblici tale percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

Nel caso in cui l'iniziativa realizzata in variante comporti una spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Qualora l'intervento realizzato, a seguito di una variante, non sia un lotto funzionale o le varianti al progetto originario comportino la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

La realizzazione di una variante non concessa dall'ADA comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante.

## **ARTICOLO 18**

### *Presentazione delle domande di pagamento*

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato all'articolo 27 della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

In caso di beneficiari pubblici, anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento è necessario presentare domanda di variante per ribasso d'asta, secondo le modalità previste nel manuale operativo AGEA.

### **Anticipi**

Ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importopari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti



bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e da un tecnico abilitato.

Nel caso in cui il beneficiario sia una autorità pubblica è ritenuto equivalente alla garanzia fideiussoria l'impegno scritto, secondo un modello predefinito dall'Organismo Pagatore, dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo per gli interventi, per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, la domanda di anticipo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- delibera di affidamento lavori;
- contratto di appalto;
- verbale di consegna e di inizio lavori;
- check- list predisposta dall'organismo pagatore AGEA, compilata in tutte le sezioni pertinenti e debitamente sottoscritta dal RUP, e disponibile all'indirizzo:

<https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2022/09/AGEA-check-list-appalti-AUTOVALUTAZIONE-versione-2.9.zip>".

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

### **Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)**

Per tutti gli interventi previsti nel presente bando i beneficiari possono richiedere l'erogazione di un pagamento a titolo di acconto, a seguito di presentazione di stato di avanzamento di lavori e attività già realizzate.

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo percepito non può superare l'80% del contributo concesso per l'operazione, che, nei casi in cui è di applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, deve essere ricalcolato sulla base dell'importo effettivamente aggiudicato per i lavori/servizi/acquisti.

Detto limite è elevabile al 90% nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.

L'erogazione parziale in acconto verrà concessa previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori a firma del Direttore lavori;
- copia delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) o altri documenti aventi forza probatoria, per un importo complessivo pari a quello richiesto con il SAL e a quello percepito con l'anticipo;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- in caso di acconto senza precedente erogazione dell'anticipo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista ai fini dell'anticipo, ad eccezione della garanzia fideiussoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'articolo 11 del documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dell'acconto va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

## **Saldi**

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli investimenti finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, devono presentare, all'ADA competente, domanda di pagamento del saldo finale.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori, attestanti l'avvenuto pagamento, oppure, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, deve essere presentata da parte dei beneficiari privati entro i **60 (sessanta) giorni** continuativi e successivi alla data della dichiarazione di fine lavori.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata, nel caso di

investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, da parte dei beneficiari pubblici, entro il termine dei **60 (sessanta) giorni continuativi e successivi** alla data del certificato di fine lavori.

Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato, qualora non adeguatamente motivato, comporterà l'avvio delle procedure di verifica, l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dalla D.G.R. 133 del 2017 e successive determinazioni attuative.

**La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata inderogabilmente entro e non oltre la data del 29 agosto 2025.**

**Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta la decadenza totale e la revoca del contributo.**

L'ADA competente provvede entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- verificare che le spese sostenute siano coerenti con le spese autorizzate e ammissibili;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a verificare la piena funzionalità dell'opera;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito "verbale di accertamento finale", con le risultanze del controllo amministrativo o in loco, ed indicazione dell'importo dell'investimento ammissibile e del relativo contributo e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico del beneficiario.

Il verbale di accertamento finale dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

### **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Per la rendicontazione della spesa, i beneficiari privati devono presentare la seguente documentazione:

- relazione finale, con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti, corredata da tavole di progetto/cartografia relativa allo stato finale, rappresentativa di tutte le opere realizzate;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA); Deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento (ove previsto).
- dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di fine lavori;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- atto formale con il quale si approva lo stato finale dei lavori e il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche, qualora previsto;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

La Relazione Tecnica, di cui al presente paragrafo, nonché tutti gli elaborati tecnico-contabili, devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la rendicontazione della spesa, i beneficiari pubblici devono presentare la seguente documentazione:

- Elaborati tecnico-contabili di fine lavori, redatti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) che individuino compiutamente i lavori realizzati, nonché la quantificazione puntuale della spesa sostenuta per la realizzazione, comprensivi di:
  - relazione sul conto finale, che descriva puntualmente l'andamento dei lavori fino alla loro conclusione;
  - documentazione fotografica, attestante lo stato finale dei luoghi, oltre a tutte le opere non più visibili e ispezionabili successivamente alla loro esecuzione;
  - conto finale dei lavori/forniture con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori. Stato di fine lavori che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate;
  - certificato di fine lavori;
  - certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente.

Gli elaborati sopra elencati debbono essere timbrati e firmati, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento, dall'Impresa esecutrice o dall'eventuale collaudatore, e devono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione dell'Ente beneficiario.

- check-list di autovalutazione della domanda di pagamento contenente le indicazioni delle modalità seguite per la gestione delle gare e degli affidamenti;
- documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati, con indicazione del riferimento all'investimento finanziato (CUP);
- documenti giustificativi di pagamento quietanzati;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- time sheet relativi al personale tecnico coinvolto nel progetto (la mancanza dei time sheet determina la non ammissibilità del costo rendicontato per il personale interessato da tale mancanza)
- copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo), firmato dal responsabile dell'unità operativa coinvolta

- deleghe F24 (relative ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, IVA): deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento (ove previsto), comprensiva, in caso di pagamento cumulativo, di apposita dichiarazione che attesti la presenza del pagamento riferito a ciascuna risorsa impiegata nelle attività previste dal Programma
- attestazioni costo orario del personale coinvolto nel progetto
- cedolino paga del personale coinvolto nel progetto;
- dichiarazione dell’ufficio di competenza (Ufficio stipendi o ragioneria) riportante gli oneri sociali e fiscali,
- procedure di assunzione e contratto di lavoro per il personale a tempo determinato,
- mandato di pagamento quietanzato dal quale è evidente l’importo e il nominativo del percipiente,
- atto formale con il quale la stazione appaltante approva lo stato finale dei lavori e il suo importo complessivo, con evidenziato il quadro economico finale comprensivo degli eventuali imprevisti, nonché delle spese tecniche.
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell’investimento programmato.

Ai fini del riconoscimento delle spese rendicontate, nella fase istruttoria della domanda di pagamento, si procederà alla verifica della congruità ai sensi di quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. 70049 del 20.10.2021.

Per tutte le domande di pagamento, qualora nel corso dell’istruttoria delle stesse o in altro momento successivo, fosse necessaria ulteriore documentazione è obbligo del beneficiario, su richiesta dell’Amministrazione, fornire tutta la documentazione richiesta.

### **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

### **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, le modalità per la conservazione e la disponibilità dei documenti sono disciplinate dall'articolo 31 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

### **Parziale realizzazione dei lavori**

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Ai fini del presente bando, un lotto è considerato funzionale se gli interventi oggetto di finanziamento rispettino le dimensioni minime, ove previste, e i parametri specifici per singola tipologia di intervento e siano stati effettivamente realizzati investimenti per un importo complessivo delle spese rendicontate pari almeno al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Per i soggetti pubblici tale percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, o che i lavori non realizzati abbiano comportato la perdita dei requisiti di ammissibilità e variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

## **ARTICOLO 19**

### ***Controlli amministrativi sulle domande di pagamento***

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

Ai fini del riconoscimento delle spese rendicontate, nella fase istruttoria della domanda di pagamento, si procederà inoltre alla verifica della congruità delle spese ai sensi di quanto previsto dalla Circolare AGEA prot. 70049 del 20.10.2021.

In caso di beneficiari privati, qualora l'entità del contributo concesso sia superiore a 25.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di Gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore (AGEA) è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

## **ARTICOLO 20**

### ***Obblighi in materia di informazione e pubblicità***

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul B.U.R.L., consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEARS".

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si



applicano le linee guida approvate dall’Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it).

## **ARTICOLO 21**

### *Controlli in loco*

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall’articolo 19 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i.

## **ARTICOLO 22**

### *Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni*

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell’articolo 28 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto con D.G.R. n. 133/2017 e s.m.i. "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento" e dalla determinazione n. G07744 del 06/06/2019” e s.m.i. con la quale è stato approvato il sistema di riduzioni ed esclusioni per la Misura 4.4.1.

## **ARTICOLO 23**

### *Limitazioni, vincoli e impegni*

E’ condizione obbligatoria per l’adesione alla presente Operazione la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

Tutti gli interventi devono rispettare le normative ed i provvedimenti vigenti in materia ambientale

e, in relazione alla loro localizzazione, i Piani di gestione, i Piani e i Regolamenti dei Parchi e le Misure di Conservazione regionali.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le finalità riportate negli strumenti di gestione ed in particolare nel rispetto delle disposizioni definite per l'elaborazione della "valutazione di incidenza" e della "valutazione di impatto ambientale", laddove previste.

Tutti gli interventi, realizzati da Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico, devono essere realizzati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi.

Le opere finanziate sono vincolate, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Direzione regionale competente.

E' obbligatorio mantenere attiva l'attività produttiva e la localizzazione della stessa entro il territorio regionale per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.

L'agevolazione concessa con il presente bando, pari al 100% dell'investimento ammesso a finanziamento, non può essere oggetto di ulteriori aiuti pubblici relativi alle stesse opere secondo quanto previsto dall'art. 26 dell'Allegato alla D.G.R. 147/2016 e s.m.i.

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente Operazione se al momento della presentazione della domanda di sostegno sussistono sugli stessi interventi vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo quanto previsto nel presente Bando.

Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni così come previsto dall'art. 28 dell'Allegato alla D.G.R. n. 147/2016 e s.m.i. dalla determinazione G07744 del 06/06/2019 e s.m.i.

## **ARTICOLO 24**

### *Controlli ex post*

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli *ex post* per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli *ex post* riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli *ex-post* non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

I beneficiari devono consentire il regolare svolgimento dei controlli, garantendo l'accessibilità alle aree di intervento e lo svolgimento del controllo, anche attraverso l'esibizione della documentazione richiesta dall'autorità competente.

## **ARTICOLO 25**

### *Altre disposizioni*

#### **Codice Unico di Progetto CUP e tracciabilità dei pagamenti.**

Il CUP (Codice Unico di Progetto) è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale codice deve essere attribuito a tutti i progetti relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi in attuazione del presente Bando pubblico. Il CUP è indicato nel Provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione e deve essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi agli interventi realizzati a seguito della concessione del contributo. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda inoltre a quanto specificato nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i. "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" - disponibile sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEASR" - sottosezione "Procedure attuative" e all'art. 15 del presente bando per i pagamenti eseguiti a titolo di acconto e di saldo.

## **Errori palesi**

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

## **Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario**

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

## **Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento**

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

### **Divieto di doppio finanziamento**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

### **Cessione di aziende**

Si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: “Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta”.

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di **30 (trenta) giorni**, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti, entro **30 (trenta) giorni**, dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

## **ARTICOLO 26**

### ***Stabilità delle operazioni***

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente “tipologia di operazione”, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle

operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

## **ARTICOLO 27**

### ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia:

1. al documento *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020e disposizioni attuative generali”* adottato con D.G.R. n. 147 del 05/04/2016 e

s.m.i.;

2. al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e s.m.i.;
3. al documento relativo “*Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzi di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016 modificata con determinazione n. G16794 del 30/11/2022 recante all’oggetto “*Prezzi di riferimento per gli interventi finanziati nella programmazione di sviluppo rurale del Lazio – aggiornamento e sostituzione degli allegati alla determinazione n. G04375 del 29/04/2016*”;
4. al documento “*Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016*” adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
5. alla normativa ed ai provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione alla localizzazione degli interventi, agli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori dei siti Natura 2000 o delle altre aree di alto pregio naturalistico.
6. ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
7. alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Lazio e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell’informazione per i beneficiari.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

### **Premessa**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari.

La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – D lgs n. 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del D lgs n. 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali.

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

### **Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.**

Tutto ciò doverosamente premesso, considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio al bando pubblico (*lex specialis*) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e- mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.



Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

### **Diritti dell'interessato.**

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente. Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini

di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva comunque la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

### **Modalità di trattamento.**

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali.

Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in

possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.

Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

### **Destinatari dei dati**

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della Lazio Crea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

### **Misure di sicurezza**

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR. I dati non

saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

**Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.**

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.